

Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori

(ai sensi delle disposizioni di BANCA d'ITALIA sulla Trasparenza delle operazioni dei Servizi Bancari e Finanziari del 29/7/2009 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sulla G.U. supplemento ordinario del 10/09/2009 N. 210)

1. Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore	Banca Valsabbina S.C.p.A.
Indirizzo	Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
Dati societari	Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
Telefono	030 3723.1
Email	info@bancavalsabbina.com
Fax	030 3723.430
Sito web	www.bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Banca Valsabbina S.C.p.A. è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	PRESTITO ORDINARIO A PRIVATI (TASSO FISSO)
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Non determinato
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	Contestuale all'erogazione dell'importo concesso mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente.
Durata del contratto di credito	60 mesi (Durate differenti possono essere concordate in sede di istruttoria)
Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione	Esempio rappresentativo Importo di Euro 50.000,00 Importo rata: Euro 1.077,20 Numero rate: 60 Tipo di ammortamento: Francese Tipologia di rata: Costante Periodicità delle rate: Mensile (Periodicità delle rate differente potrà essere concordata in fase di istruttoria) Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> • spese, se dovute • interessi di mora, se maturati • interessi • capitale
Importo totale dovuto dal Consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	Euro 65.513,00 Importo: Euro 50.000,00 Durata: 60 mesi Tasso di interesse nominale annuo: 10,50% Parametro di indicizzazione: NO Spese di Istruttoria: Euro 750,00 Commissione di incasso rata: Euro 2,50 Imposta sostitutiva: Euro 125,00 Spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00
Garanzie richieste <i>Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	In base alla valutazione della Banca sul merito creditizio del Cliente, la Banca potrà richiedere il rilascio di una o più garanzie quali ad esempio: pegno, fidejussione, etc
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale.	Non prevista alcuna tipologia di preammortamento

3. Costi del credito

Tasso di interesse annuale	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	TAEG: 11,99% Importo: Euro 50.000,00 Durata: 60 mesi Tasso di interesse nominale annuo: 10,50% Parametro di indicizzazione: NO Spese di Istruttoria: Euro 750,00 Commissione di incasso rata: Euro 2,50 Imposta sostitutiva: Euro 125,00 Spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: Un'assicurazione che garantisca il credito Un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i>	NO NO

3.1 Costi connessi

Spese di gestione del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio per contratto	Non è obbligatoria l'apertura di un conto corrente.	
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	Istruttoria: 1,50% dell'importo finanziato (minimo Euro 40,00)	
	Incasso rata Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00	
	Indennizzo per recesso prima di erogazione: 1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)	
	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00	
	Imposte: verranno applicate le imposte come previsto dalla normativa vigente.	
	Costo invio comunicazioni periodiche	
	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00
	Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00
	Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
	Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
	Raccomandata	Euro 6,50
	Raccomandata A.R.	Euro 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.		
E' prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede, in caso di decesso o invalidità permanente totale/parziale accertata dell'assicurato, il		

	<p>pagamento, ai beneficiari designati in contratto, di un importo pari al debito residuo del relativo finanziamento. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 65 anni.</p> <p>Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, in qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, fermo restando quanto indicato al terzo comma del presente articolo; le relative comunicazioni saranno validamente effettuate dalla Banca in forma scritta, trasmessa mediante lettera semplice o su altro supporto durevole accettato dal Cliente, con preavviso minimo di due mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate; qualora non sia stato comunicato alla Banca il recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 3,00 punti percentuali in ragione d'anno. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p>

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI.</p> <p>Il Cliente consumatore può recedere dal Contratto, entro 14 giorni dalla data di conclusione o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art.125-bis, comma 1 T.U.B., dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a.r.. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma precedente, nel caso in cui il Contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente consumatore deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto previsto nel prospetto delle condizioni economiche indicate nella Sezione A del Contratto, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.</p>
--	--

<p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in casi di rimborso anticipato</i></p>	<p>Il Cliente consumatore ha diritto di recedere dal contratto di mutuo/prestito o di rimborsare parzialmente la somma mutuata in qualsiasi momento, anticipatamente; in tale caso, il Cliente consumatore deve corrispondere alla Banca un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del mutuo/prestito al momento del recesso o del rimborso è superiore ad un anno, un indennizzo dello 0,50% del medesimo importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del mutuo/ prestito al momento del recesso o del rimborso è pari od inferiore ad un anno; in ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto; l'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto, se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000.</p> <p>Fermo il diritto di rimborsare parzialmente la somma mutuata, il rimborso parziale può essere effettuato, previo consenso della Banca, anche mediante versamento in contanti in conto capitale, con conseguente diminuzione dell'importo di ogni successiva rata di rimborso periodico, restando invariato il numero di rate di rimborso periodico precedentemente pattuito.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p>	<p>Se la Banca rifiuta la domanda di credito, dopo aver consultato una banca dati, il Cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</p> <p>Il Cliente non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p>	<p>Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente e in qualsiasi momento, copia cartacea del contratto. Il Consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</p> <p>In caso di ammortamento del capitale a durata determinata, il consumatore ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento.</p>

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

ALLEGATO ALLE "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale della Banca presso cui è in essere il Conto Corrente, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative;
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
- 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con

sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it)

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Indici di riferimento applicati ai tassi di interesse

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks).

Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico europeo in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari o chirografari, sono forniti in uno Stato membro dell'UE ma possono essere usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri.

In conformità alle "Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche) e al "Regolamento UE 2016/2011 (c.d. "Regolamento Benchmark") sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento", si riportano di seguito le informazioni riguardanti l'indice di riferimento eventualmente previsto nel contratto di credito a Lei intestato ed indicato nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", il quale costituisce il frontespizio del presente contratto.

L'indice di riferimento utilizzato è riportato alla voce "Tasso di interesse annuale" per parametrare lo spread eventualmente previsto dal contratto per i tassi variabili.

EURIBOR

DENOMINAZIONE:

EURIBOR® - E' il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra alle ore 11:00 (dei giorni bancari lavorativi) a Bruxelles.

Non esiste un solo tasso Euribor ma uno per ogni scadenza dei depositi interbancari negoziati sul mercato interbancario soggetti alla rilevazione EMMI-GRSS: Euribor a 1 settimana, a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi. Euribor è calcolato secondo le convenzioni Act / 365 e 30/360 giorni.

Il valore è consultabile al seguente link:

<https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

AMMINISTRATORE:

European Money Markets Institute (EMMI), precedentemente noto come Euribor-EBF, è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga fondata nel 1999 con il lancio dell'euro e con sede a Bruxelles (56, Avenue des Arts, 1000 Bruxelles). I suoi membri sono associazioni bancarie nazionali negli Stati membri dell'Unione europea. L'European Money Markets Institute (EMMI), in qualità di amministratore del benchmark critico, ha la responsabilità di definire e attuare solidi meccanismi di governance e controllo per garantire l'integrità e l'affidabilità di EURIBOR.

Il calcolo materiale dell'Euribor viene effettuato da Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (benchmark), che agisce come Calculation Agent per conto di EMMI in base a un contratto formale e con l'applicazione di standard operativi definiti in un Service Level Agreement.

IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice subisce quotidiane oscillazioni di valore, in relazione alle quotazioni di mercato del tasso sottostante, cioè il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra, come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto: Euribor a 6 mesi + 1,50% (spread).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,00% (0,50% + 1,50%).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 0,80%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,30% (0,80% + 1,50%).

TASSO DEPOSITI BCE

DENOMINAZIONE:

Il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è uno dei tre tassi di riferimento che la Banca Centrale Europea (BCE) fissa ogni sei settimane nell'ambito delle decisioni di politica monetaria dell'Unione Europea. Questo tasso definisce l'interesse che le banche percepiscono sui loro depositi overnight (per la durata di un giorno lavorativo) presso la banca centrale.

Il valore è consultabile al seguente link:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

AMMINISTRATORE:

Banca Centrale Europea (BCE), istituzione ufficiale dell'Unione Europea al centro dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico. Ha sede a Francoforte sul Meno, con indirizzo principale in 60314, Sonnemannstrasse n. 20

IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice può subire oscillazioni di valore o rimanere stabile per un determinato periodo di tempo (dal 16/03/2016 è determinato in negativo a -0,40% annuo); in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto Tasso Depositi BCE + 1,00% (spread).

Se il tasso Tasso Depositi BCE nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 1,50% (0,50% + 1,00%).

Se il tasso Tasso Depositi BCE nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 1,20%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 3,70% (1,20% + 1,50%).